Progr.Num. 1079/2009

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 27 **del mese di** Luglio
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
6) Peri Alfredo	Assessore
7) Rabboni Tiberio	Assessore
8) Ronchi Alberto	Assessore
9) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: Modifiche ed integrazione alla Deliberazione di Giunta regionale n° 1461/2003 inerente "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9"

Cod.documento GPG/2009/1232

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1232

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche, e più in particolare l'art. 3 comma 3 lett. c) della legge suddetta con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative a concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto porti di interesse regionale e subregionale;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n° 1461/2003 sono state approvate le Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui all'art. 2 comma 4 della suddetta legge;

- che tali direttive regionali erano volte ad omogeneizzare l'azione amministrativa in ambito locale e a porre le basi per la costruzione di una compiuta normazione regionale in materia di porti;

- che la Corte Costituzionale con numerose sentenze tra cui la sentenza n. 255/2007 relativa al Porto Regionale di Cattolica, ha riconosciuto che nei porti di interesse regionale non spetta allo Stato l'esercizio delle funzioni amministrative e che, per l'effetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale dei Porti - 17 aprile 2008 - Div. IV - TRA/DINFR/4520 ha ordinato agli uffici delle Capitanerie di Porto di procedere al trasferimento di tutte le concessioni, ricadenti nei porti regionali, alle Regioni;

- che tale procedura si è conclusa soltanto di recente a seguito dell'intervenuta trasmissione degli atti relativi ad alcune concessioni ricadenti nel porto di Cervia da parte della Capitaneria di Porto di Ravenna;

- che nel corso dell'attività procedimentale da parte degli enti locali cui le funzioni sono attribuite sono stati proposti quesiti, oltre che richieste di atti di indirizzo, in ragione dai quali pare opportuno adeguare le indicazioni relative ai procedimenti contenute nel capo VII della delibera G.R. 1461/2003 in maniera conforme ed omogenea agli indirizzi seguiti dalla Regione in posizioni affini ed analoghe, quali l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico;

- Considerato altresì l'intervenuto passaggio delle funzioni amministrative in materia dal servizio Infrastrutture e Trasporti al Servizio Turismo e Qualità delle Aree Turistiche al fine di pervenire ad una uniformità della gestione dei beni del demanio marittimo;

Dato atto:

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58/2009 è stato assegnato alla competenza dell'Assessorato "Turismo e Commercio", lo sviluppo della portualità a finalità turistica, mantenendo in capo alla competenza dell'Assessorato "Mobilità e Trasporti", le infrastrutture portuali a finalità commerciale.

che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 30 marzo 2009, sono state trasferite alla Direzione Generale Attività produttive, Commercio, Turismo, le competenze in materia di porti e approdi fluviali di interesse regionale e comunale non a finalità commerciali.

che a seguito della suddetta ripartizione delle competenze, con la predetta Deliberazione di Giunta Regionale, è stata assegnata al Servizio "Turismo e qualità aree turistiche" (D.G. Attività produttive) la promozione dello sviluppo, nonché la programmazione e gestione dei finanziamenti degli interventi relativi al sistema portuale dell'Emilia Romagna sui porti turistici e non aventi finalità commerciale, anche fluviali, o di interesse regionale e comunale,

Visti:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

- la legge 4 dicembre 1993 n. 494 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

Richiamati:

- il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 concernente "Regolamento recante discipline del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, sui tributi propri della Regione;

Dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, sulla base della documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- n. 1150 del 31 luglio 2006 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006);

- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 2416 del 29dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007."

Dato atto del parere allegato ;

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio Guido Pasi;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

a) di adottare il presente provvedimento composto dall'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, concernente modifiche ed integrazione delle "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9" approvate con Deliberazione di Giunta regionale n° 1461/2003;

b) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO NEI PORTI TURISTICI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 DELLALEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9

Il Capo VII delle Direttive approvate con Delibera di Giunta regionale n° 1461/2003 è abrogato e sostituito dal presente

CAPO VII

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla L.r. 9/02 i Comuni cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di porti regionali provvedono allo svolgimento dell'attività amministrativa nel rispetto delle procedure di seguito elencate al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale.

7.1-Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

I Comuni procedono alla tenuta dei registri dei diritti gravanti sul demanio marittimo in ambito portuale unitamente, e con le stesse modalità, previste per le concessioni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative.

.

7.2-Concessioni di beni del demanio marittimo

Costruzione e gestione di porti di interesse regionale

I soggetti pubblici e privati che intendono occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale al fine di realizzare un porto di interesse regionale o subregionale così come definito al punto 1.3, ovvero al fine di apportarvi innovazioni o modifiche, devono presentare la domanda al Sindaco del Comune interessato, allegando la documentazione di seguito indicata nel numero di copie necessario debitamente sottoscritte dal richiedente e dal professionista incaricato della progettazione.

Qualora la domanda promana dal Comune titolare della funzione la domanda è presentata alla Regione Emilia Romagna che per tramite del Servizio Turismo e Qualità delle Aree Turistiche provvede alla medesima istruttoria di seguito disciplinata.

La domanda deve indicare le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera e le prestazioni da fornire all'utenza ed inoltre:

- le generalità complete del richiedente;
- la durata della concessione richiesta;
- un progetto preliminare;
- la relazione tecnica sul progetto preliminare;
- un piano economico finanziario contenente il cronoprogramma dei lavori, il piano di ammortamento degli investimenti, le fonti di copertura finanziaria, prezzi e tariffe massimi da applicare a terzi per l'utilizzo degli impianti e per i relativi servizi;
- descrizione dei servizi e delle opere da gestire e delle relative modalità di gestione;
- relazione sulla compatibilità dell'opera con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

Il progetto preliminare deve essere redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera ed il quadro dei servizi che si intende prestare e delle esigenze che si intende soddisfare. Deve inoltre precisare i principale effetti che l'opera può avere sull'ambiente conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dell'ambiente.

Il piano economico finanziario deve prevedere un piano di ammortamento dell'investimento precisando il limite massimo dei posti barca che si intende cedere in godimento per tutta la durata della concessione.

Il Comune provvede alla pubblicazione della domanda all'Albo pretorio e sul sito informatico del comune per almeno trenta giorni fissando un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta per la presentazione di osservazioni e di domande concorrenti. Qualora lo ritenga opportuno, per le concessioni di particolare importanza, può disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e su due quotidiani, di cui almeno uno a rilevanza nazionale, a spese del richiedente.

Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni e delle domande concorrenti il Comune indice una Conferenza di Servizi nel rispetto dei termini stabiliti dagli art. 14 e seguenti della L. 241/90 ove sono chiamati a partecipare

- Regione Emilia-Romgna – Servizi Turismo e qualità Aree Turistiche
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino e difesa della Costa territorialmente competente (esclusivamente per quanto attiene la compatibilità dell'intervento con la difesa della costa)
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Economia ittica (qualora l'opera preveda tra l'esercizio delle attività quella peschereccia)
- Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - Capitaneria di Porto;
- Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali,
- Genio Civile Opere Marittime,
- Agenzia del Demanio,
- Agenzia delle Dogane nonché il Servizio Economia Ittica,

- ed ogni altra amministrazione che, in forza di leggi o di regolamenti, risulti preposta alla tutela di specifici interessi pubblici coinvolti nell'intervento.

La Conferenza di Servizi procede alla valutazione comparativa delle domanda presentate e si conclude con la determinazione delle richieste ammesse alla selezione.

I richiedenti ammessi alla selezione devono presentare il progetto definitivo ed il Comune provvede alla convocazione di una Conferenza di Servizi, nei termini stabiliti dagli art. 14 e seguenti della L. 241/90, cui partecipano le stesse amministrazioni che hanno proceduto all'esame del progetto preliminare.

Nel caso di opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti il comune provvede all'attivazione di un procedimento finalizzato all'approvazione della relativa variante ai sensi degli art. 40 della L.R. 20/2000 e dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

In caso di conclusione con esito positivo il Comune procede al rilascio della concessione entro trenta giorni salvo che in relazione ai termini amministrativi del procedimento non si renda necessario un più lungo termine. In tal caso il Comune, su richiesta dell'interessato, può procedere al rilascio dell'autorizzazione all'anticipata occupazione anche qualificata come concessione provvisoria

I parametri tecnici cui attenersi nella redazione dei progetti devono essere coerenti con le prescrizioni normative in materia e di quanto stabilito dal D.M. Trasporti 14 aprile 1998.

L'esecuzione dei lavori è sottoposta a controllo e collaudo da parte di una commissione composta dal comune, dal servizio tecnico di bacino e dagli uffici delle amministrazioni statale competenti in materia le cui spese sono a carico del concessionario

7.3-Nuove Concessioni in ambito portuale

La Domanda

La parte interessata al rilascio di una nuova concessione in ambito portuale deve presentare domanda **su Modello D1** del Sistema Informativo Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

In via transitoria, sino all'adesione alle procedure individuate dal S.I.D. e dal relativo disciplinare**,** la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- Corografia generale;

- Planimetria dello stato di fatto contenente.
  - Cartografia S.I.D. con l'indicazione dei punti rilevanti e capisaldi noti; e la dividente demaniale consolidata
  - descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale che attuale;
  - la definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
  - le eventuali opere esistenti e le destinazioni d'uso vigenti;

- Planimetria generale di progetto contenente:
  - modifiche alle opere esistenti;
  - nuove opere previste;
  - cambi di destinazione d'uso.

- Progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica dal quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile redatte da un tecnico abilitato.

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

- In relazione alla tipologia delle opere valutazione delle ricadute dell'opera sull'ambiente secondo quanto previsto dalla normativa regionale e statale in materia di tutela dell'ambiente

La documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale.

Per le concessioni per atto formale, alla domanda dovranno inoltre essere allegati il computo metrico estimativo ed il piano di ammortamento con l'indicazione del periodo per cui viene chiesta la concessione.

Il procedimento

Il Comune, in applicazione dell'art. 12 del Regolamento di attuazione del Codice della navigazione, acquisisce agli atti l'attestazione del proprio Ufficio tecnico circa l'esattezza e la correttezza della documentazione nonché il parere, da rilasciarsi dagli uffici suindicati, di cui all'art. 12 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione;.
Il Comune procede poi a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento di cui sopra e quindi alla pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio e nel proprio sito informatico ed a quant'altro previsto nel suddetto articolo oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e su due quotidiani di cui almeno uno di rilevanza nazionale in relazione all'importanza dell'opera a spese del concessionario.

Decorso il termine di cui al punto che precede, il Comune, verificata la compatibilità secondo quanto previsto dall'art.12 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, provvede ad acquisire i seguenti pareri, eventualmente mediante l'indizione di una conferenza di servizi:

- Capitaneria di Porto per quanto attiene alla sicurezza della navigazione ed alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi ex art. 9 comma 2 della legge n. 88/2001;
- Agenzia delle Dogane per l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 ovvero per il parere di cui all'art. 14 del regolamento di esecuzione;
- Agenzia del Demanio qualora la domanda abbia ad oggetto pertinenze demaniali ovvero la realizzazione di impianti di difficile rimozione.
- Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali per gli aspetti di carattere paesaggistico
- Provincia per quanto attiene alla compatibilità con gli strumenti urbanistici;
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino e di difesa della costa territorialmente competente (esclusivamente per quanto attiene la compatibilità dell'intervento con le opere in corso di difesa della costa)

Esaurita l'istruttoria preliminare il Comune procede alla valutazione della domanda in relazione ai pareri ricevuti, alle osservazioni formulate dagli eventuali controinteressati ed ai criteri indicati dagli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e dalle Direttive regionali.

In caso di accoglimento della domanda il Comune provvede alla stesura dell'atto concessorio e all'iscrizione nel Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo, previa determinazione del canone e dell'imposta regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71 e succ. mod. acquisendo le relative ricevute di pagamento, oltre al deposito della cauzione pari ad almeno due annualità di canone.

Il concessionario deve provvedere al pagamento dell'imposta del registro.

7.4-Rinnovo di concessioni

La domanda

Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve darne comunicazione su **Modello D2** del Sistema Informativo Demanio, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, 90 giorni prima della scadenza del titolo concessorio.

Nella fase transitoria, la comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il concessionario si impegna a corrispondere ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli ancora dovuti, anche se derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse.

Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne comunicazione 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio.

Il Procedimento

L'Ente competente procede alla stesura dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo della licenza in fase di rinnovo, alla iscrizione nel registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del canone e della imposta regionale. Se del caso provvede altresì a richiedere la costituzione della cauzione.

Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro.

7.5-Autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione

La domanda

Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione deve presentare domanda in carta di bollo corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- Dichiarazione del subentrante di obbligarsi solidalmente per gli oneri pregressi eventualmente maturati in capo al concessionario sostituito;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;

- Contratto in virtù del quale si dispone la cessione della titolarità del bene e dell'azienda ceduta.

Il procedimento

In caso di accoglimento dell'autorizzazione al subingresso l'ufficio procede alla redazione della licenza di subingresso che deve essere allegata alla concessione originaria.

La licenza di subingresso è soggetta ad imposta di registro al cui pagamento deve provvedere il concessionario.

7.6-Autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

L'attività oggetto di concessione deve essere esercitata personalmente. Tuttavia in casi motivati ed oggetto di opportuna valutazione secondo i criteri determinati dal Comune l'attività può essere affidata a terzi previa autorizzazione dell'ente concedente.

La domanda

Il concessionario che intende affidare ad altri le attività oggetto di concessione ovvero attività secondarie deve presentare domanda in carta da bollo corredata della seguente documentazione:

- Istanza in carta da bollo del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;
- Dichiarazione o certificazione nei casi previsti dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione da cui risulti che le attività previste corrispondono a quelle oggetto della concessione e che non verranno effettuate modifiche alla concessione in essere;
- Contratto con cui si dispone l'affidamento dell'attività.

Analoga documentazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui vengano affidate ad altri soggetti soltanto la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Il procedimento

L'ufficio competente, esaurita l'istruttoria e previa positiva valutazione della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento.

– – – – – – – –

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1232

data 21/07/2009

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'